

in questo numero

**3 IN PRIMO PIANO**

Approvata la nuova direttiva qualifiche

**4 OPERE PUBBLICHE**

Compensazione dei prezzi di materiali e lavorazioni  
Le novità introdotte dal DI 66/2014 sui contratti pubblici  
Incentivi solo se l'opera è reale  
Rating di legalità delle imprese cos'è e come richiederlo  
Non necessita firmare tutte le pagine nell'offerta di gara d'appalto

**8 GIURISPRUDENZA**

Scia: se presentata si ammette l'abuso edilizio  
Responsabilità del progettista per i vizi dell'opera  
L'affidamento delle prestazioni deve avvenire in parità

**10 AMBIENTE E SICUREZZA**

L'esperienza dei lavoratori non può sostituire la formazione  
Le norme antinfortunistiche tutelano anche i terzi  
Regole tecniche antincendio per self-service di GPL e metano

**12 NORMATIVA TECNICA**

Il quadro elettrico e la nuova norma CEI EN 61439  
Opere d'arte negli edifici pubblici  
Vulnerabilità sismica degli impianti  
Prevenzione del rischio sismico e utilizzo delle risorse 2013

**14 VARIE**

Obbligo della certificazione APE per compravendite e locazioni  
Aspetti catastali e fiscali degli impianti fotovoltaici

# INGEGNERI

del Friuli Venezia Giulia

**3**  
2014

## ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

**presidente** Pietro Zandegiacomo Rizìo  
**segretario** Alberto Pich  
**tesoriere** Mauro Ussai

**consiglieri** Claudio Bensa  
Paola Bisiach  
Paolo Blazic  
Massimiliano Bressan  
Sergio De Marchi  
Stefano Miniussi (sez. B)

## ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PORDENONE

**presidente** Umberto Natalucci  
**segretario** Anna Fossaluzza  
**tesoriere** Andrea Trame  
**cons. anziano** Mario Tedeschi

**consiglieri** Nino Aprilis  
Erica Blasizza  
Fabio Braccini  
Andrea Brusadin  
Giuseppe Formaio  
Jury Gnesutta (sez. B)  
Stefano Lena

## ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

**presidente** Salvatore Noè  
**segretario** Elisabetta Delben  
**tesoriere** Mario Bucher

**consiglieri** Daniele Agapito  
Vito Antonio Ardone  
Paolo De Alti  
Stefano Longhi  
Roberta Manzi (sez. B)  
Fausto Rovina  
Renzo Simoni  
Carlo Tosolini

## ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI UDINE

**presidente** Stefano Urbano  
**segretario** Andrea della Pietra  
**tesoriere** Maurizio Tonutti

**consiglieri** Giacomo Borin  
Renato Candotti  
Carlo Conti  
Patrizia Dari Canciani  
Matteo Di Bert  
Chiara Di Marco  
Natalino Gattesco  
Stefano Guatti  
Erika Livon  
Bruno Michelotti  
Marco Morocutti  
Marco Bottega (iunior)

**direttore responsabile**  
Gaetano Cola

**direttore di redazione**  
Elena Moro

**redazione**  
Vittorio Bozzetto  
Mario Bucher  
Massimo Cisilino  
Domenico D'Andrea  
Ugo Fonzar  
Franco Frezza  
Roberta Mallardo  
Alberto Mario Landri  
Raffaele Perrotta  
Andrea Zagolin  
Enrico Zorzi

**editrice**  
ordine degli ingegneri della provincia di Udine  
via di Toppo 5 - 33100 udine  
tel. 0432.505305  
fax 0432.503941  
[www.ordineingegneri.ud.it](http://www.ordineingegneri.ud.it)  
e-mail: [segreteria@ordineingegneri.ud.it](mailto:segreteria@ordineingegneri.ud.it)

**progetto grafico**  
DSF Design - Latisana (UD)

**stampa**  
Tipografia Marioni - Udine

Il notiziario è inviato a tutti gli iscritti degli ordini del Friuli Venezia Giulia. Potrà inoltre essere inviato a tutti coloro che ne facciano specifica richiesta.

La pubblicazione del materiale pervenuto è subordinata al giudizio della redazione. Ai testi potranno essere apportate modifiche concordate con gli autori; in caso di necessità la redazione si riserva il diritto di sintetizzarli. Articoli, note e recensioni, firmati o siglati, impegnano esclusivamente la responsabilità dei loro autori.

# Approvata la nuova direttiva qualifiche

**E**ntrano in vigore le nuove norme europee sul riconoscimento delle qualifiche professionali. Con la pubblicazione, il 17 gennaio 2014, della direttiva 2013/55/CE (pubblicata nella GUCE L354/132 del 28 dicembre 2013), sono molti gli elementi di novità introdotti rispetto alla legislazione europea esistente. Il testo, infatti, modifica la direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e il regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno ("regolamento IMI").

La proposta di modifica, presentata dalla Commissione europea il 19 dicembre 2011, rientra tra le azioni del Single Market Act I considerate prioritarie per lo sviluppo del Mercato Interno UE, in particolare per favorire la mobilità dei professionisti. La revisione mira a rendere più efficace ed efficiente il sistema del reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali al fine di favorire maggiormente la mobilità dei lavoratori all'interno dell'UE e ad incrementare il livello occupazionale. La direttiva deve ora essere recepita dagli Stati membri che hanno due anni di tempo per introdurre il nuovo regime negli ordinamenti nazionali. Di seguito le principali novità introdotte dalla direttiva.

## Tessera professionale europea

La tessera consentirà al possessore di poter circolare liberamente in Europa grazie ad una procedura di riconoscimento più breve, potendosi avvalere di modalità telematiche. Le professioni che beneficeranno della tessera saranno individuate attraverso specifici atti della Commissione UE che terranno conto dei criteri individuati dalla direttiva. Tra le principali novità, si evidenzia l'introduzione dell'istituto del 'silenzio-assenso' nell'ipotesi in cui l'Autorità competente del Paese UE ospitante non rilasci la tessera professionale nei termini previsti dalla direttiva. Il silenzio dell'amministrazione è equiparato al rilascio della tessera stessa.

## Accesso parziale

Si tratta della possibilità per il professionista di esercitare la propria attività, in un altro Stato UE, solo nel settore corrispondente a quello per il quale è qualificato nello Stato membro di origine. La nuova previsione permette al professionista di ottenere il riconoscimento della sola attività per la quale è qualificato nello Stato membro di origine (attività che rientra in una professione regolamentata più ampia dello Stato membro ospitante) e di evitare, altresì, l'applicazione di pesanti misure compensative. Questo istituto deriva dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea (Sentenza C-330/03 del 19 gennaio 2006; cfr. anche Sentenza C-575/11 del 27 giugno 2013).

## Prestazione temporanea e occasionale

È stata ridotta ad un anno l'esperienza professionale da documentare nell'ipotesi in cui si provenga da uno Stato membro che non regola la professione per la quale si chiede di effettuare la prestazione temporanea ed occasionale in uno Stato membro nel quale la professione è regolamentata. È stato introdotto un considerando (n. 30), su richiesta della delegazione italiana, che prevede la possibilità in caso di professioni a carattere stagionale, di poter chiedere una volta l'anno, al prestatore, informazioni sul servizio prestato ai fini della valutazione della effettiva temporaneità e occasionalità dello stesso.

## Diritto di stabilimento

I livelli di qualifica di cui all'articolo 11 sono stati mantenuti diventando, però, semplici punti di riferimento da utilizzare nei casi di richiesta di riconoscimento della qualifica professionale. Non possono, cioè, essere utilizzati al fine di rigettare la domanda di riconoscimento nel caso in cui la formazione del richiedente presenti una differenza di più livelli rispetto alla formazione dello Stato membro ospitante. Sulla base di un compromesso ottenuto dalla delegazione italiana, tuttavia, qualora tale differenza sia superiore ad un livello, in deroga alla previsione attuale, lo Stato membro ospitante può scegliere la misura compensativa da applicare. Anche nell'ipotesi dello stabilimento, l'esperienza da richiedere, nel caso in cui si provenga da un Paese che non regola la professione, è stata ridotta ad un solo anno.

## Centri di assistenza

Il nuovo testo della Direttiva prevede, al considerando 28 e all'articolo 57ter, che gli attuali punti di contatto nazionali siano trasformati in Centri di assistenza. Tali Centri, oltre a fornire informazioni ai cittadini, dovranno fornire attività di consulenza e assistenza ai cittadini, ivi compresa la possibilità di un'assistenza diretta attraverso uno sportello fisico.

## Esercizio di trasparenza e screening delle professioni regolamentate

Introdotta la previsione di un processo di trasparenza attraverso il quale ogni Stato dovrà esaminare tutta la propria regolamentazione delle professioni per verificare che sia non discriminatoria, proporzionale e basata su un motivo imperativo di interesse generale. L'obiettivo è quello di ridurre la regolamentazione dei servizi professionali che non rispetta tali criteri, considerata una delle cause di maggiore ostacolo alla mobilità dei professionisti e, conseguentemente, alla crescita economica e allo sviluppo dell'occupazione. In questa ottica, con Comunicazione adottata il 2 ottobre

2013, la Commissione ha proposto agli Stati membri una metodologia che prevede una serie di passi (aggiornamento del data base delle professioni regolamentate, raccolta e screening di tutta la normativa esistente su ogni professione regolamentata, incontri fra gli Stati membri per la valutazione reciproca e lo scambio di best practices), che ha trovato il consenso del Consiglio UE nelle conclusioni del 24/25 ottobre 2013. L'Italia dovrà fare un grande lavoro in questo ambito essendo tra i Paesi europei con un maggior numero di professioni regolamentate.

### Procedura di notifica

Il nuovo articolo (21 bis) prevede che ogni Stato membro notifichi alla Commissione e agli altri SM (solo nel caso degli architetti) le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate in materia di rilascio dei titoli di formazione relativi alle professioni a riconoscimento automatico. Questa procedura, già prevista dall'articolo 21, paragrafo 7, della Direttiva 2005/36/CE, dovrà essere ora effettuata attraverso il sistema IMI (Internal market information).

## Compensazione dei prezzi di materiali e lavorazioni

**P**ubblicato sulla G.U. n. 124 del 30.05.2014 il Dm 21.05.2014, recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2012 e delle variazioni percentuali annuali, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2013, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi».

Ai fini dell'applicazione del meccanismo compensativo di cui all'art. 133, commi 4 e 5, del Dlgs 163/2006, il decreto rileva che il prezzo dei materiali da costruzione più significativi nell'anno 2013, rispetto all'anno 2012, non ha subito variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori al 10%.

Si ricorda che ai sensi delle modifiche introdotte dal DI 70/2011 ai commi 4 e 5 dell'art. 133 del Dlgs 163/2006, a partire dal Dm 3.05.2012, relativo al 2011, la

compensazione è ridotta della metà, e quindi è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10% al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto, nelle quantità accertate dal direttore dei lavori. Restano ferme le rilevazioni dei precedenti decreti e le relative modalità di calcolo, quindi la riduzione della metà non si applica per tali decreti.

Segue una tabella riepilogativa dei riferimenti normativi da utilizzare per la determinazione delle compensazioni relative ai materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nel corso del 2013. Ai sensi del comma 6-bis dell'art. 133 del Dlgs 163/2006, l'appaltatore ha tempo per presentare alla stazione appaltante l'istanza di compensazione entro il 29.07.2014 (60 giorni dalla pubblicazione del decreto).

Data di presentazione dell'offerta	Normativa di riferimento per determinare le compensazioni
2012	· Nessuna compensazione (Dm 21.05.2014)
2011	· Allegato 1 al Dm 3.07.2013
2010	· Allegato 1 al Dm 3.07.2013 · Allegato 1 al Dm 3.05.2012
2009	· Allegato 1 al Dm 3.07.2013 · Allegato 1 al Dm 3.05.2012
2008	· Allegato 1 al Dm 3.07.2013 · Allegato 1 al Dm 3.05.2012 · Allegato 1 al Dm 9.04.2010
2007	· Allegato 1 al Dm 3.07.2013 · Allegato 1 al Dm 3.05.2012 · Allegati 1 e 2 al Dm 9.04.2010
2006	· Allegato 1 al Dm 3.07.2013 · Allegato 1 al Dm 3.05.2012 · Allegati 1 e 2 al Dm 9.04.2010 · Tabella allegata al Dm 24.07.2008

Data di presentazione dell'offerta	Normativa di riferimento per determinare le compensazioni
2005	· Allegato 1 al Dm 3.07.2013 · Allegato 1 al Dm 3.05.2012 · Allegati 1 e 2 al Dm 9.04.2010 · Tabella allegata al Dm 24.07.2008 · Tabella allegata al Dm 2.01.2008
2004	· Allegato 1 al Dm 3.07.2013 · Allegato 1 al Dm 3.05.2012 · Allegati 1 e 2 al Dm 9.04.2010 · Tabella allegata al Dm 24.07.2008 · Tabella allegata al Dm 2.01.2008 · Tabella allegata al Dm 11.10.2006
2003 o anteriormente	· Allegato 1 al Dm 3.07.2013 · Allegato 1 al Dm 3.05.2012 · Allegati 1 e 2 al Dm 9.04.2010 · Tabella allegata al Dm 24.07.2008 · Tabella allegata al Dm 2.01.2008 · Tabella allegata al Dm 11.10.2006 · Tabella allegata al Dm 30.06.2005

# Le novità introdotte dal DL 66/2014 sui contratti pubblici

**S**ulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24.04.2014 è stato pubblicato il DL 22.04.2014, n. 66, poi convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 89/2014. Sono di seguito segnalate le principali novità di impatto nel settore degli appalti e contratti pubblici.

## Centrali di committenza

L'articolo 9 dispone l'istituzione, presso l'Autorità di vigilanza, di un Elenco dei "soggetti aggregatori", del quale fanno parte:

- Consip S.p.A., nella sua qualità di centrale di committenza nazionale;
- una centrale di committenza per ciascuna regione, se istituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 296/2006 (in ogni caso le regioni dovranno designare o istituire un soggetto aggregatore entro il 31.12.2014 - art. 9, comma 5- ovvero stipulare apposita convenzione con Consip S.p.A. affinché sia questa a svolgere l'attività di centrale di committenza sul territorio nazionale).

Possono altresì richiedere l'iscrizione all'Elenco altri soggetti, diversi da quelli di cui sopra, che svolgano attività di centrale di committenza ai sensi dell'art. 33 del Dlgs 163/2006, secondo i criteri ed i requisiti che dovranno essere stabiliti da un successivo decreto. In ogni caso i soggetti aggregatori presenti sul territorio nazionale non potranno essere in numero superiore a 35 (art. 9, comma 5).

## Prezzi massimi di aggiudicazione

È previsto inoltre che l'Autorità di vigilanza, nelle more del perfezionamento delle attività di definizione dei costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura da parte dell'Osservatorio, pubblici sul proprio sito web entro il 1/10 di ciascun anno (a partire dal 2014) una elaborazione dei prezzi di riferimento alle condizioni di maggiore efficienza dei beni e servizi di maggiore impatto sui costi della pubblica amministrazione.

Detti costi costituiranno prezzi massimi di aggiudicazione, anche nelle procedure gestite con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in tutti i casi in cui non è presente una convenzione stipulata ai sensi dell'art. 26, comma 1, della legge 488/1999. I contratti stipulati in violazione di tali prezzi massimi sono nulli.

## Pubblicazione telematica di bandi e avvisi

L'articolo 26 è volto ad ottenere una riduzione della spesa sostenuta dalle amministrazioni per lo svolgimento di procedure di appalto, senza inficiare il corretto funzionamento di tali procedure. Peraltro si rappresenta che in fase di conversione in legge l'applicazione delle norme introdotte dall'articolo 26 in commento, tutte confermate, è stata però rinviata al 2016 (nuovo comma 1-bis dell'art. 26);

sono altresì fatti salvi gli effetti venutisi a creare nel periodo di vigenza della norma pre-conversione in legge, e quindi la validità dei bandi pubblicati dopo il 24.04.2014 e fino al 24.06.2014, con le regole ora rinviate al 2016.

In sostanza viene eliminata la previsione di pubblicazione per estratto degli avvisi e dei bandi su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti (comma 1, lettera a)).

Resta fermo, invece, l'obbligo di pubblicazione del bando sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, sulla Gazzetta dell'Unione Europea e sul "profilo di committente" della stazione appaltante, e, non oltre due giorni lavorativi dopo, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture (Dm 20/2001), e sul sito informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione sulla G.U.. Deve evidenziarsi che, alla luce di tale eliminazione della pubblicazione sui quotidiani, dovrebbero venire meno gli oneri posti a carico dell'aggiudicatario ai sensi dell'art. 34, comma 35, del DL 179/2012, che prevede il rimborso alle stazioni appaltanti delle pubblicazioni sui quotidiani da parte dell'aggiudicatario.

Inoltre viene eliminata la previsione di pubblicazione sui quotidiani anche per gli avvisi e dei bandi relativi alle acquisizioni di lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, anch'essi da pubblicarsi comunque sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, sul profilo del committente e sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e sul sito informatico presso l'Osservatorio (comma 1, lettera b)).

## Ratio della norma

Il Legislatore ritiene che dalla pubblicazione dei bandi e degli avvisi sui quotidiani derivi un significativo aggravio dei costi delle procedure di selezione del contraente a fronte di un non significativo incremento della diffusione delle informazioni funzionali alla realizzazione del principio di pubblicità e trasparenza. Infatti anche in considerazione della diffusione raggiunta dalle informazioni pubblicate per via telematica, gli adempimenti necessari alla realizzazione dei detti principi di pubblicità e trasparenza risultano ampiamente soddisfatti dalle pubblicazioni sui profili dei committenti e sui siti dei soggetti istituzionali sopra indicati nonché di GURI e GUE. Già con il Dlgs 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) ed in altre disposizioni è stato riconosciuto il valore di pubblicità legale alle pubblicazioni telematiche. In considerazione del detto valore di pubblicità legale, la pubblicazione sui quotidiani deve intendersi come di natura meramente integrativa e, quindi, certamente non necessaria ai fini del rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza.

# Incentivi solo se l'opera è reale

**L** incentivo per la progettualità interna, previsto dall'articolo 92, comma 6 del Codice dei contratti pubblici, non può essere erogato se riferito alla semplice redazione di un atto di pianificazione generale ma solo se a questo atto sia connessa la successiva realizzazione di un'opera pubblica.

Non ammette repliche la conclusione cui è pervenuta la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, nel testo della Deliberazione n. 7/2014, con cui, in risposta ad apposito quesito formulato dalla sezione regionale della Liguria, ha messo la parola definitiva sulla portata delle disposizioni sopra richiamate in materia di compenso incentivante per la partecipazione dei dipendenti degli uffici tecnici alla realizzazione di opere pubbliche. Così, l'alto consesso della magistratura contabile ha consolidato un orientamento giurisprudenziale preponderante in questi anni tra le varie articolazioni regionali della Corte, che ha visto i predetti incentivi quali strumenti monetari collegati necessariamente alla nascita di un'opera pubblica. Al contrario, la semplice partecipazione alla redazione di un atto di pianificazione generale quale, per esempio, la redazione di un piano urbanistico, è stata invece ritenuta come l'espletamento di funzioni istituzionali e, come tale, impossibile da remunerare con compensi extra, essendo vigente il principio di onnicomprensività della retribuzione per il

pubblico impiego, previsto dal Dlgs n. 165/2001. È pacifico che con le disposizioni ex art. 92 del Dlgs 163/2006 il legislatore ha voluto riconoscere agli uffici tecnici delle amministrazioni aggiudicatrici un compenso ulteriore derogando dal principio di onnicomprensività sopra evidenziato, ma è anche vero che le ipotesi di incentivazione, da ripartire tra ogni singola opera e tra il responsabile del procedimento e gli incaricati alla redazione di un atto di pianificazione «comunque denominato», sono entrambe riferite alla progettazione di opere pubbliche. Norma che deve essere considerata di stretta interpretazione e non suscettibile di alcuna interpretazione estensiva. Infatti, ai fini della riconoscibilità del diritto al compenso incentivante, deve essere considerato determinante non tanto il «nomen» riferito all'atto di pianificazione, quanto il suo contenuto specifico, che deve essere connesso strettamente alla realizzazione di un'opera pubblica, ovvero la naturale conclusione di un atto di progettualità interna rispetto a un mero atto di pianificazione generale, che costituisce il presupposto per l'erogazione dell'incentivo.

Pertanto, nei casi in cui manchi tale presupposto, non è possibile derogare dai principi di onnicomprensività del trattamento economico del pubblico dipendente in quanto si tratta di una prestazione che rientra nei suoi doveri d'ufficio.

# Rating di legalità delle imprese cos'è e come richiederlo

**C**on la Delibera 5.06.2014, n. 24953 (Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19.06.2014), l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ("Antitrust"), in attuazione dell'articolo 5-ter del Dl 1/2012 (convertito in legge dalla legge 27/2012) ha modificato il Regolamento che stabilisce criteri e modalità di attribuzione del rating di legalità per le imprese, il sistema di premialità per le organizzazioni che rispettano la legalità e adeguano la propria organizzazione secondo tale direttiva. Viene così ad essere superata la precedente Delibera 24075/2012, contenente la versione originaria del

Regolamento.

La modifica si è resa necessaria alla luce dell'Ordinanza del Consiglio di Stato 2947/2013, con la quale si è imposto all'Autorità di "procedere alla riedizione del regolamento al fine di apportare le modifiche necessarie per inserire anche il profilo della tutela dei consumatori come ulteriore criterio rilevante per l'attribuzione del rating di legalità". Il rating potrà essere richiesto dalle imprese operanti sul territorio nazionale ed iscritte al registro imprese da almeno 2 anni, che abbiano conseguito un fatturato di almeno 2 milioni di Euro nell'ultimo

esercizio chiuso antecedente alla richiesta, e consisterà nell'attribuzione di un punteggio variabile tra 1 e 3 "stellette". Si precisa che il rating è riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza, come risultante da un bilancio regolarmente approvato dall'organo aziendale competente e pubblicato ai sensi di legge.

Spetta all'Antitrust attribuire tale rating, a seguito della domanda presentata direttamente, come detto, dalle aziende interessate, sulla base del formulario da inoltrare per via telematica seguendo le istruzioni fornite dalla stessa Antitrust. I requisiti alla base della

valutazione saranno comunicati direttamente dalle imprese e successivamente verificati tramite una serie di controlli incrociati con i dati in possesso delle pubbliche amministrazioni interessate.

Il rating di legalità potrà inoltre essere preso in considerazione, secondo quanto stabilito dal citato art. 5-ter del DL 1/2012, in sede di accesso al credito bancario e di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, secondo i criteri che saranno stabiliti da un successivo decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze e del Ministro dello Sviluppo Economico.

## Non necessita firmare tutte le pagine nell'offerta di gara d'appalto

**L**a mancata sottoscrizione di tutte le pagine dell'offerta tecnica non può costituire motivo di esclusione dalla gara di appalto e la clausola del disciplinare che dispone in tal senso è nulla per contrarietà con il principio di tassatività delle clausole di esclusione di cui all'art. 46, comma 1-bis, Dlgs 12 aprile 2006, n. 163 (Codice Appalti), e con il principio del soccorso istruttorio sancito dal primo comma del medesimo art. 46. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato con la Sentenza del 18.09.2013, n. 4663. Nel caso in esame un consorzio è stato escluso dalla procedura di gara per la mancata sottoscrizione di tutte le pagine dell'offerta tecnica. Il disciplinare di gara prevedeva la sottoscrizione dell'offerta tecnica "in ogni pagina ed in calce, a pena di esclusione", mentre il legale rappresentante del consorzio aveva firmato solo in calce il documento e non anche in ogni pagina. I giudici di Palazzo Spada hanno anzitutto richiamato l'art. 46, comma 1-bis, del Dlgs n. 163/2006, aggiunto dal DL n. 70/2011: «la stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione. Dette prescrizioni sono comunque nulle». Il Collegio osserva che tale norma «introducendo nel

sistema dei contratti pubblici il principio di tassatività della causa di esclusione, autorizza l'esclusione dalla procedura di gara soltanto in presenza:

- i) di una «causa normativa», contemplata dalle singole disposizioni del decreto stesso mediante la previsione espressa della esclusione o la loro formulazione in termine di divieto o di imposizione di adempimenti doverosi;
- ii) di una «causa amministrativa», che rientri nell'ambito della fattispecie generali tassativamente indicate dallo stesso art. 46».

Non è «causa normativa» di esclusione perché, ai sensi dell'art. 74 del Codice (forma e contenuto delle offerte), è richiesto solo che l'offerta sia sottoscritta in calce al documento e che contenga gli elementi essenziali per identificare l'offerente. Non è «causa amministrativa» di esclusione, rilevante sotto le categorie del difetto di sottoscrizione e dell'incertezza assoluta sulla provenienza dell'offerta, perché è la sola sottoscrizione in calce all'offerta ad assicurarne la provenienza, serietà, affidabilità ed insostituibilità.

Inoltre, sotto altro profilo, la clausola in questione è ritenuta invalida anche per contrasto con il principio del c.d. soccorso istruttorio codificato dall'art. 46, comma 1, del Codice «nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45, le stazioni appaltanti invitano, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentate».

A questo punto, considerati anche i contrastanti orientamenti giurisprudenziali, non resta che attendere una decisione dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che chiarisca definitivamente l'ambito di applicazione temporale del principio di tassatività delle cause di esclusione.

# Scia: se presentata si ammette l'abuso edilizio

**L**a presentazione della Scia (Segnalazione certificata di inizio attività) costituisce un'ammissione dell'abuso edilizio commesso, in quanto la Scia ha una natura confessoria. Lo ha evidenziato il Consiglio di Stato con la Sentenza n. 1534 depositata il 31.03.2014.

Il Consiglio di Stato rileva che «La presentazione della Scia (e la conseguente avvenuta formazione del titolo abilitativo in sanatoria) costituisce in realtà ammissione dell'abuso edilizio commesso, avendo quella segnalazione certificata carattere e natura confessoria, diretta a provare la verità di fatti attestati e a produrre, con l'inutile decorso del tempo per l'emanazione di provvedimenti inibitori, effetti direttamente stabiliti dalla legge, indipendentemente da una eventuale diversa volontà delle parti».

Nel caso in esame un cittadino aveva presentato al Comune una Scia a sanatoria dell'abuso oggetto

dell'ordine di demolizione impugnato in primo grado. Si legge nella Sentenza «Non è stato contestato dal Comune di Perugia che sia effettivamente decorso il termine di 30 giorni dalla presentazione della predetta Scia senza che sia stato adottato (e comunicato) alcun provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività proprio ai sensi dell'art. 21, comma 12, della citata Lr n. 1 del 2004: a ciò consegue che sussiste un titolo abilitativo, sia pur in sanatoria, dell'attività edilizia, originariamente abusiva» che continua «Ciò posto, essendo stato sanato l'abuso che aveva legittimato l'emanazione dell'ordine di demolizione oggetto di controversia, deve essere dichiarata l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dell'originario ricorso proposto in primo grado, essendo venute meno nelle more del giudizio le condizioni dell'azione che, com'è noto, devono persistere per tutto il giudizio».

# Responsabilità del progettista per i vizi dell'opera

**I**l difetto di costruzione, a norma dell'art. 1669 Cod. civ., legittima il committente all'azione di responsabilità extracontrattuale sia nei confronti dell'appaltatore che del progettista e può consistere in una qualsiasi alterazione, conseguente ad un'insoddisfacente realizzazione dell'opera, che, pur non riguardando parti essenziali della stessa (e perciò non determinandone la rovina o il pericolo di rovina), bensì quegli elementi accessori o secondari che ne consentono l'impiego duraturo cui è destinata, incida negativamente e in modo considerevole sul godimento dell'immobile medesimo. A stabilirlo la Corte di Cassazione Civile II con la Sentenza n. 13882 del 18.06.2014.

Per la Suprema Corte nell'ipotesi di vizi nell'esecuzione di interventi edilizi privati, la responsabilità del professionista tecnico riveste carattere extracontrattuale, ossia va fatta valere entro il termine di 10 anni dal completamento dell'opera, nel rispetto, tuttavia, del termine di decadenza di 1 anno dalla scoperta del vizio.

Per il calcolo del termine di un anno di decadenza per

far valere i vizi, il giorno iniziale coincide con quello in cui si ha consapevolezza, da parte del committente, dell'esistenza dei vizi denunciati, della loro gravità e della responsabilità dell'appaltatore, del progettista o del direttore lavori. Quando il committente, solitamente un privato, non è professionalmente dotato di cognizioni specialistiche, la giurisprudenza costante fa decorrere il termine di un anno da quando, con il deposito di una perizia antecedente la lite (accertamento tecnico), si ha consapevolezza dell'entità dei vizi: non bastano, infatti, i semplici sospetti.

Entro il termine di 10 anni dalla consegna, la denuncia dei difetti va fatta entro 1 anno dalla scoperta dell'esistenza dei vizi solamente nel caso in cui la presa in consegna dell'opera da parte del committente reca l'accettazione espressa dell'opera stessa; pertanto non assume alcuna rilevanza la mera presa in consegna dell'opera da parte del committente qualora abbia carattere meramente contabile.

La Corte ha inoltre chiarito che, qualora i vizi siano di tipo strutturale, è irrilevante la circostanza per cui il committente ha fatto eseguire rifiniture specifiche

o modifiche a elementi accessori, in quanto sono prevalenti i vizi strutturali. Infine gli Ermellini rilevano come nella fattispecie la norma in tema di appalti (art. 1669 Cod. civ.) prevalga su quelle che disciplinano la responsabilità del professionista (artt. 2226 e 2230 Cod. civ.). Si legge nella sentenza «quando l'opera eseguita in appalto presenta gravi difetti dipendenti da errata progettazione, il progettista è responsabile, con l'appaltatore, verso il committente, ai sensi dell'art. 1669 cod. civ., a nulla rilevando in contrario la natura e la diversità dei contratti cui si ricollega la responsabilità, perché l'appaltatore ed il progettista, quando con le rispettive azioni od omissioni, costituenti autonomi e distinti illeciti o violazioni di norme giuridiche diverse, concorrono in

modo efficiente a produrre uno degli eventi dannosi tipici indicati nell'art. 1669 c.c., si rendono entrambi responsabili dell'unico illecito extracontrattuale, e rispondono entrambi, a detto titolo, del danno cagionato. Trattandosi di responsabilità extracontrattuale, specificamente regolata anche in ordine alla decadenza ed alla prescrizione, non spiega alcun rilievo la disciplina dettata dagli artt. 2226 e 2330 c.c., e si rivela ininfluenza la natura dell'obbligazione -se di risultato o di mezzi- che il professionista assume verso il cliente committente dell'opera data in appalto». Tale principio trova applicazione anche nell'ipotesi in cui venga fatta valere la responsabilità, ex art. 1669 Cod. civ., del direttore dei lavori; tanto più quando, come nel caso di specie, il direttore dei lavori sia stato anche progettista.

## L'affidamento delle prestazioni deve avvenire in parità

L'affidamento di una prestazione professionale da parte di un ente pubblico deve partire da una condizione di parità di trattamento. Vanno dunque evitati «sbilanciamenti» a favore di operatori che possono vantare legami con gli enti universitari del territorio. A precisarlo il Tar Abruzzo con la Sentenza del 22.05.2014, n. 476.

Il Tar Abruzzo ha accolto il ricorso del Cni (Consiglio nazionale degli ingegneri) nei confronti dei Comuni di Castelvecchio Subequo, che aveva affidato la redazione del piano di ricostruzione a seguito del sisma del 2009 all'Università di Chieti-Pescara, e quello di Barisciano, che invece si era rivolto all'Università di Camerino.

Secondo il Cni tali servizi andavano affidati con una gara d'appalto pubblica, in ragione:

- della natura del servizio, oggettivamente rientrante tra quelli tecnici compresi nell'allegato IIA del Codice dei contratti;

- delle concrete modalità dello stesso, regolarmente retribuito;
- della non riconducibilità dell'affidamento in questione all'accordo tra Amministrazioni, stante la mancanza di interesse comune in capo ai contraenti.

Il Collegio rileva come nella fattispecie «le attività di «supporto» tecnico, ... commesse dai Comuni ai Dipartimenti universitari siano senz'altro oggettivamente riconducibili ai servizi di natura tecnica per i quali il Codice dei contratti e la normativa comunitaria in materia impongono l'affidamento mediante procedure di evidenza pubblica».

Secondo i giudici amministrativi è pertanto innegabile che alle Università siano state commesse attività esulanti dalla mera ricerca e in tutto assimilabili a prestazioni di natura tecnico-professionale. Conseguentemente la convenzione approvata dai Comuni e gli atti di affidamento che da queste discendono sono illegittimi e vanno annullati.

### ISTRUZIONI PER LA PROGETTAZIONE, LA POSA E LA MANUTENZIONE RIVESTIMENTI RESILIENTI E LAMINATI PER PAVIMENTAZIONI

La norma UNI 11515 in vigore dal gennaio 2014 fornisce le linee guida, complete dei necessari riferimenti normativi, per la progettazione, l'esecuzione e la manutenzione di pavimentazioni il cui piano di calpestio è costituito da rivestimenti resilienti e laminati. Si applica esclusivamente alle pavimentazioni interne ad esclusione di quelle sopraelevate con copertura in pavimentazione resiliente o laminato realizzate in linea di produzione. La norma rappresenta anche un riferimento per la redazione del progetto, la stipulazione del contratto e i processi di realizzazione in opera e di manutenzione. Questo è il link dell'Ente Nazionale Italiano di Unificazione: <http://bit.ly/SLIDEeventiUNI>

# L'esperienza dei lavoratori non può sostituire la formazione

Il datore di lavoro risponde del mancato obbligo formativo previsto dal T.U. sulla Sicurezza (Dlgs 9.04.2008, n. 81), per l'infortunio occorso al lavoratore, indipendentemente dal fatto che quest'ultimo sia stato munito di tutti i dispositivi di protezione individuale previsti per il rischio connesso e che abbia un'esperienza pluriennale con i macchinari abitualmente utilizzati al lavoro. Lo ha precisato la Corte di Cassazione Penale con la Sentenza n. 21242 del 26.05.2014.

Nel caso in esame la Corte di Cassazione rigetta il ricorso di un datore di lavoro giudicato responsabile del reato di lesioni colpose gravi commesse in danno di un dipendente il quale, mentre stava lavorando su un apparecchio tritacarne indossando guanti di ferro, si feriva riportando l'amputazione di due falangi. Per gli ermellini il datore di lavoro non aveva formato adeguatamente il lavoratore sull'uso dell'attrezzatura di lavoro, a nulla rilevando la circostanza che il lavoratore sia stato munito

di tutti i dispositivi di protezione individuale e che abbia un'esperienza pluriennale nell'uso dei macchinari utilizzati. I giudici rilevano che l'esperienza e le competenze dei lavoratori non possono sostituire in nessun modo la formazione impartita dal datore di lavoro.

Si legge nella Sentenza : «in tema di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, l'attività di formazione del lavoratore, alla quale è tenuto il datore di lavoro, non è esclusa dal personale bagaglio di conoscenze del lavoratore, formatosi per effetto di una lunga esperienza operativa, o per il travaso di conoscenze che comunemente si realizza nella collaborazione tra lavoratori, anche posti in relazione gerarchica tra di loro. L'apprendimento insorgente da fatto del lavoratore medesimo e la socializzazione delle esperienze e delle prassi di lavoro non si identificano e tanto meno valgono a surrogare le attività di informazione e di formazione legislativamente previste, le quali vanno compiute nella cornice formalizzata prevista dalla legge».

## Le norme antinfortunistiche tutelano anche i terzi

Le norme antinfortunistiche non sono dettate soltanto per la tutela dei lavoratori, ossia per eliminare il rischio che i lavoratori (e solo i lavoratori) possano subire danni nell'esercizio della loro attività, ma sono dettate anche a tutela dei terzi, cioè di tutti coloro che, per una qualsiasi legittima ragione, accedono là dove vi sono macchine che, se non munite dei presidi antinfortunistici voluti dalla legge, possono essere causa di eventi dannosi. In questi termini si è espressa la Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, con la Sentenza n. 22965 del 3.06.2014.

La regola di condotta, in forza della quale il datore di lavoro deve prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno, dimostra che le disposizioni prevenzionali sono da considerare emanate nell'interesse di tutti, anche degli estranei al rapporto di lavoro, occasionalmente presenti nel medesimo ambiente lavorativo, a prescindere, quindi, da un rapporto di dipendenza diretta con il titolare dell'impresa.

Nel caso di specie il Tribunale aveva condannato i due titolari di una società per avere causato la morte di un lavoratore, rimasto travolto dalla porzione di un muro, mentre si trovava all'interno di una trincea scavata sotto il muro perimetrale, al fine di accogliere il calcestruzzo che ivi si sarebbe dovuto collocare. La Corte d'Appello riformava parzialmente la Sentenza riducendo la pena. Uno degli imprenditori proponeva ricorso per Cassazione evidenziando anche l'incertezza del rapporto di lavoro con l'infortunato.

Investita della questione, la Suprema Corte ha precisato che, ai fini della responsabilità aziendale per l'evento infortunistico, il ruolo effettivo rivestito dalla vittima non assume alcun rilievo, risultando indifferente per la decisione se la stessa fosse un lavoratore subordinato, un coadiuvante occasionale, un autonomo o uno spontaneo collaboratore mosso dal vincolo parentale con l'imputato. La Cassazione ricorda che il cantiere, così come gli altri luoghi di pertinenza aziendale, non deve presentare pericoli per tutti coloro che vi entrino in contatto e non solo per i lavoratori. E conseguentemente deve essere

opportunamente preclusa, attraverso le idonee misure segreganti, l'accessibilità a luoghi e strutture in cui siano presenti fonti di rischio.

La Cassazione ha poi ricordato come, in tema di omicidio colposo, l'aggravante della violazione di norme antinfortunistiche ricorra anche quando la vittima sia una persona estranea all'impresa.

Per quanto riguarda la sicurezza degli impianti,

l'imprenditore riveste, infatti, una posizione di garanzia, non soltanto con riguardo ai lavoratori subordinati o ai soggetti a questi equiparati, ma, altresì, nei confronti di tutti coloro che possono comunque venire a contatto, o trovarsi ad operare, nell'area della loro operatività.

In ragione di queste considerazioni, la Suprema Corte ha concluso con il rigetto del ricorso, confermando, così, quanto disposto nella pronuncia di Appello.

## Regole tecniche antincendio per self-service di GPL e metano

**S**ulla Gazzetta Ufficiale del 9.04.2014, n. 83, sono stati pubblicati due decreti ministeriali in data 31.03.2014 (Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico), concernenti rispettivamente l'adeguamento della regola tecnica di prevenzione incendi:

- per gli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto (GPL) per autotrazione (di cui al Dpr 24.10.2003, n. 340);
- per gli impianti di distribuzione stradale di gas naturale (metano) per autotrazione (di cui al Dm Interno 24.05.2002).

Entrambi i provvedimenti conseguono alla disposizione contenuta nell'art. 17, comma 10, del Dl 24.01.2012, n. 1 (conv. legge 27/2012), ove si prevedeva che: "Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto degli standard di sicurezza e della normativa tecnica in vigore a livello dell'Unione europea nonché nel rispetto dell'autonomia delle regioni e degli enti locali, individua criteri e modalità per:

- a) l'erogazione self-service negli impianti di distribuzione del metano e del GPL e presso gli impianti di compressione domestici di metano;
- b) l'erogazione contemporanea di carburanti liquidi e gassosi (metano e GPL) negli impianti di rifornimento multiprodotto."

Quindi in pratica con l'emanazione dei provvedimenti in commento prende il via la possibilità, previo adeguamento degli impianti di distribuzione alle nuove disposizioni, di effettuare il rifornimento di GPL o di metano in modalità self-service, sia durante gli orari di apertura (impianto presidiato) che presso impianti non presidiati. In questo secondo caso tuttavia, sono posti dai due decreti, oltre ai vari requisiti tecnici, una serie di vincoli piuttosto stringenti. Infatti:

- l'impianto deve essere dotato di un sistema di videosorveglianza con registrazione;
- l'utente che effettua il rifornimento deve essere stato preventivamente autorizzato mediante l'attivazione di una apposita "scheda a riconoscimento elettronico", che sarà rilasciata dal gestore previa verifica dei requisiti tecnici del veicolo e dell'impianto installato sullo stesso.

Inoltre l'utente dovrà ricevere adeguata istruzione sulle modalità di effettuazione del rifornimento in modalità self-service, comprensiva di una dimostrazione pratica e del rilascio di un opuscolo informativo.

La scheda a riconoscimento elettronico è nominativa e legata al veicolo, e l'utente si impegna ad utilizzarla solo personalmente e con riferimento al veicolo indicato.

I due provvedimenti consentono inoltre l'erogazione contemporanea di carburanti liquidi e gassosi, precisando tuttavia il divieto di rifornire il medesimo veicolo con più carburanti contemporaneamente.

### NUOVE DISPOSIZIONI E NUOVI MODELLI PER GLI IMPIANTI A GAS

Il primo luglio 2014 è entrata in vigore la Delibera 40/2014 dell'AEEG (Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas) che sostituisce la Delibera 40/2004, contenente nuove disposizioni in materia di accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza a gas e dà avvio alla disciplina degli accertamenti per gli impianti di utenza modificati o trasformati.

Queste le novità principali:

- viene abrogata la Delibera AEEG n. 40/2004 con i relativi allegati;
- vengono aggiornate le disposizioni per gli accertamenti documentali sugli impianti di utenza NUOVI;
- vengono introdotti i nuovi modelli allegati;
- sono avviati gli accertamenti per gli impianti di utenza MODIFICATI o TRASFORMATI.

# Il quadro elettrico e la nuova norma CEI EN 61439

**M**ancano ormai pochi mesi al primo novembre 2014, data in cui sarà definitivamente abrogata, per i quadri elettrici di bassa tensione la norma CEI EN 60439-1, sostituita dalla nuova CEI EN 61439-1 e 61439-2.

Con queste nuove norme è stata completamente cambiata la struttura della normativa quadri, infatti con la vecchia struttura della CEI EN 60439-1 ogni sotto-norma è totalmente autonoma; ad esempio per realizzare un quadro di cantiere è sufficiente rispettare la CEI EN 60439-4 che comprende anche le specifiche generali; con la nuova struttura invece, la CEI EN 61439-1 viene ad assumere una posizione "madre" che detta esclusivamente le regole generali da considerarsi come norme di riferimento per tutte quelle successive relative ad una particolare tipologia di quadro. Questo significa che per la rispondenza alle norme di un quadro elettrico occorreranno almeno due norme: la CEI EN 61439-1 più

una delle successive relativa alla tipologia del quadro elettrico da realizzare, ad esempio CEI EN 61439-2 per i quadri di potenza. La nuova norma CEI EN 61439 è strutturata come segue:

- 61439-1 prestazioni obbligatorie valide per tutti i tipi di quadro elettrico per bassa tensione;
- 61439-2 normativa relativa ai quadri di potenza;
- 61439-3 normativa relativa ai quadri di distribuzione finale;
- 61439-4 normativa relativa ai quadri per cantieri;
- 61439-5 normativa relativa ai quadri di distribuzione di potenza;
- 61439-6 normativa relativa ai quadri per sistemi di sbarre.

Si segnala che nel sito [www.wlwctroyou.it](http://www.wlwctroyou.it) è stato pubblicato un interessante articolo che illustra la nuova struttura della CEI EN 61439 e delle relative prescrizioni relative ai quadri elettrici.

## Opere d'arte negli edifici pubblici

**C**on la Circolare n. 3728 in data 28.05.2014 (G.U. n. 133 del 11.06.2014) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fornisce un riepilogo dell'ambito di applicazione e degli adempimenti connessi alla legge 717/1949, che ha introdotto l'obbligo di destinare all'abbellimento mediante opere d'arte

degli edifici pubblici di nuova costruzione una quota percentuale delle spese del relativo progetto. Per quanto riguarda l'ambito di applicazione il Ministero ricorda le varie modifiche succedutesi nel tempo, atte a meglio precisare e limitare l'ambito della legge 717/1949.

Legge 237/1960	Esclude gli edifici ad uso industriale. Demanda al collaudatore l'onere di verificare gli adempimenti connessi alla legge 717/1949, stabilendo altresì che in caso di mancato adempimento l'opera non è collaudabile se l'amministrazione non provvede almeno alla pubblicazione del bando per l'esecuzione delle opere d'arte.
Legge 641/1967 (norma "dimenticata" dalla Circolare in esame)	Esclude le opere di edilizia universitaria.
Legge 412/1975	Esclude le opere di edilizia scolastica.
DI 396/1993 (conv. legge 492/1993)	Esclude gli interventi di edilizia sanitaria previsti dall'articolo 20 della legge 67/1988, e dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 135/1990.
DI 1/2012 (conv. legge 27/2012)	Esclude l'edilizia residenziale sia civile che militare. Esclude i progetti di importo inferiore a un milione di euro. Stabilisce che la percentuale da destinare è la seguente: <ul style="list-style-type: none"><li>• 2% per importi compresi tra 1 e 5 milioni di euro;</li><li>• 1% per importi compresi tra 5 e 20 milioni di euro;</li><li>• 0,5% per importi pari o superiori a 20 milioni di euro.</li></ul>
Dm 23.06.2006	Il decreto, recante note interpretative, è ancora applicabile, limitatamente alle parti che risultano conformi alla normativa vigente in materia di contratti pubblici.

La Circolare pone l'attenzione sulla necessità di valutare attentamente, in fase di verifica, validazione ed espressione del parere tecnico sul progetto, se lo stesso rientri nel campo di applicazione della normativa e, in caso affermativo, se siano state poste in essere le corrette previsioni economiche e tecniche.

Quanto ai compiti del Rup, si sottolinea come ad esso sia assegnato il compito di promuovere il bando per

l'esecuzione delle opere d'arte, ponendo particolare attenzione agli aspetti di raccordo con le attività di progettazione e realizzazione dell'edificio pubblico. Quanto infine al Collaudatore, si sottolinea la necessità che in fase di affidamento dell'incarico venga specificamente richiamata la disposizione che prevede la non collaudabilità dell'opera in caso di mancato adempimento agli obblighi di cui alla legge 717/1949.

## Vulnerabilità sismica degli impianti

**S**i segnala che sul sito [www.electroyou.it](http://www.electroyou.it) è stato pubblicato un interessante articolo di approfondimento sul tema della vulnerabilità sismica degli impianti. Nel dicembre 2011 la direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Ministero dell'Interno, dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile aveva pubblicato la seguente guida tecnica: "Linee di indirizzo per la riduzione della vulnerabilità sismica dell'impiantistica antincendio".

Nello specifico, l'incarico del gruppo di lavoro è stato quello di individuare e valutare le problematiche tecniche e di sicurezza relative alla riduzione della vulnerabilità al sisma dell'impiantistica antincendio presente in edifici strategici e/o rilevanti, al fine di garantirne la continuità funzionale ed evitare la generazione di condizioni di pericolosità indotte dal sisma; infatti tra le cause primarie di inagibilità di un edificio a seguito di sisma vi è spesso il distacco dell'impiantistica a soffitto. (<http://www.electroyou.it/rosino/wiki/vulnerabilita-sismica-impianti>)

## Prevenzione del rischio sismico e utilizzo delle risorse 2013

**P**ubblicata nella G.U. n. 50 del 28.02.2013 l'Ord. P.C.M. 19.06.2014, n. 171, che disciplina i contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico previsti dall'art. 11 del D.L. 28.04.2009, n. 39, relativamente ai fondi disponibili per l'annualità 2013. La quota stanziata per il 2013 è ripartita tra le Regioni, in modo proporzionale al rischio sismico dell'ambito territoriale, per:

- a) studi di microzonazione sismica;
- b) interventi di rafforzamento locale o miglioramento sismico o, eventualmente, demolizione e ricostruzione di edifici ed opere pubbliche d'interesse strategico per finalità di protezione civile;
- c) interventi strutturali di rafforzamento locale o miglioramento sismico o di demolizione e ricostruzione di edifici privati;
- d) altri interventi urgenti e indifferibili per la mitigazione del

rischio sismico, con particolare riferimento a situazioni di elevata vulnerabilità ed esposizione.

Per il 2013, come per gli anni precedenti, le Regioni devono attivare obbligatoriamente gli interventi sugli edifici scolastici pubblici ed edifici privati con priorità per quelli che nei piani di emergenza di protezione civile ospitano funzioni strategiche.

Gli studi di microzonazione sismica devono essere sempre accompagnati dall'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza-CLE dell'insediamento urbano, per realizzare una maggiore integrazione delle azioni per la mitigazione del rischio sismico e migliorare la gestione delle attività di emergenza subito dopo un terremoto.

Gli interventi, come per le annualità precedenti, vengono attuati attraverso programmi predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome e comunicati nei termini previsti al Dipartimento della Protezione Civile.

# Obbligo della certificazione APE per compravendite e locazioni

VARIE

**D**opo l'emanazione dei vari provvedimenti a fine 2013 si forniscono spiegazioni sulla loro applicazione: l'obbligo di allegazione VIGE (almeno per adesso), tranne che per le locazioni di singole unità immobiliari e per le compravendite immobiliari pubbliche di cui al DI 351/2001. Dal 24.12.2013 non è prevista la nullità dell'atto, ma la sanzione amministrativa, in caso di mancato rispetto dell'obbligo.

Negli ultimi giorni del 2013 alcuni provvedimenti legislativi sono intervenuti, sovrapponendosi tra loro, a disciplinare l'obbligo di allegazione dell'attestato di prestazione energetica alle compravendite immobiliari ed ai contratti di locazione, generando confusione tra gli operatori. Cerchiamo con queste brevi note di fare chiarezza, precisando che poiché alcuni provvedimenti commentati sono decreti-legge in corso di conversione, potrebbero esserci ulteriori modifiche o novità.

## **DI "Destinazione Italia" 145/2013 - in vigore dal 24.12.2013**

Contiene una nuova modifica all'art. 6 del Dlgs 192/2005 sull'obbligo di allegazione dell'attestato di prestazione energetica (APE) ai contratti di compravendita e locazione di immobili (sono sostituiti i commi 3 e 3-bis dell'art. 6 con il nuovo comma 3; il comma 3-bis dunque al momento non esiste più).

In particolare, in caso di omessa dichiarazione -nel contratto- della prestazione energetica dell'edificio o unità immobiliare, oppure di mancata allegazione dell'APE al contratto, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000 (da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti di locazione di singole unità immobiliari, e ridotta alla metà se la durata della locazione non eccede i 3 anni). L'allegazione non è dovuta nei contratti di locazione di singole unità immobiliari.

Detta sanzione amministrativa sostituisce, dunque, quella della nullità del contratto prevista per la medesima violazione dal testo previgente del Dlgs 192/2005.

## **Legge di Stabilità 147/2013 - in vigore dal 1.01.2014**

Dispone che l'obbligo di allegare l'attestato di prestazione energetica al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, a pena la nullità degli stessi contratti (introdotto dall'art. 6, comma 3-bis, del Dlgs 192/2005 come modificato dal DI 63/2013), decorre

dall'entrata in vigore del decreto di adeguamento delle Linee guida per la certificazione energetica degli edifici (attualmente contenute nel Dm 26.06.2009).

Pertanto la disposizione contenuta nella legge 147/2013 interviene sul comma 3-bis dell'art. 6 del DI 192/2005, che come si è visto è stato soppresso dal DI 145/2013, e dunque allo stato è priva di significato.

## **DI "Milleproroghe 2" 151/2013 - in vigore dal 31.12.2013**

Introduce modifiche ai commi 18 e 19 dell'art. 3 del DI 351/2001 (convertito in legge dalla legge 410/2001) relativa alla cessione di immobili pubblici alle società a totale partecipazione pubblica costituite ai sensi dell'art. 1, comma 2, del medesimo DI 351/2001. Dunque lo Stato e gli altri enti pubblici sono esonerati, oltre che dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà dei beni e alla regolarità urbanistica-edilizia e fiscale, anche dalla consegna delle dichiarazioni di conformità catastale degli immobili previste dall'art. 19, commi 14 e 15 del DI 78/2010. Lo stesso esonero, in aggiunta a quello già previsto relativo alla garanzia per vizi e per evizione, vale anche per le società a totale partecipazione pubblica in questione, per la rivendita dei beni immobili ad esse trasferiti.

Nelle operazioni immobiliari di cui al medesimo art. 3 del DI 351/2001, l'attestato di prestazione energetica può essere acquisito successivamente agli atti di trasferimento, senza applicazione delle sanzioni previste dal comma 3-bis dell'art. 6 del Dlgs 192/2005 (comma peraltro ora soppresso dal DI 145/2013 "Destinazione Italia").

Si tenga ben presente che quanto sopra descritto vale solo per le operazioni immobiliari in parola, disciplinate dall'art. 3 del DI 351/2001. Negli altri casi vale quanto stabilito dal combinato disposto della Legge di stabilità 147/2013 e del DI "Destinazione Italia" 145/2013, ai cui commenti si rimanda.

Quindi in pratica al momento attuale:

- l'obbligo di allegazione dell'attestato di prestazione energetica è vigente, tranne che per le locazioni di singole unità immobiliari;
- la sanzione per la mancata allegazione è rappresentata dalle multe previste dal DI 145/2013, per gli atti ed i contratti stipulati dal 24.12.2013 compreso (per gli atti fino al 23.12.2013 vi è invece la nullità);
- l'obbligo di allegazione non si applica inoltre per le compravendite immobiliari disciplinate dall'art. 3 del DI 351/2001, relativamente agli atti stipulati dal 31.12.2013.

# Aspetti catastali e fiscali degli impianti fotovoltaici

**C**on la corposa Circolare n. 36/E del 19 dicembre 2013 l'Agenzia delle Entrate ha affrontato molteplici temi, di carattere catastale e fiscale, relativi agli impianti fotovoltaici.

Nessun altro argomento poteva meglio prestarsi per solennizzare il compimento del primo anno dalla unificazione, perfezionata il 1° dicembre 2012, fra le Agenzie delle Entrate e del Territorio, fino ad allora competenti, rispettivamente, per gli aspetti tributari e per quelli catastali sulle tematiche immobiliari.

Dualismo di competenze che, in alcuni importanti ambiti -tra cui proprio quello degli impianti fotovoltaici- aveva portato a conclusioni non sempre univoche, con conseguente aggravio dell'incertezza in capo ai contribuenti.

All'ampiezza della circolare n. 36/E/2013 corrisponde un'effettiva ricchezza di contenuti, tutti di grande interesse professionale e dottrinario, che saranno prossimamente oggetto di un più dettagliato approfondimento.

Tra i temi più rilevanti si segnalano i seguenti.

## **Immobili che ospitano gli impianti fotovoltaici**

Gli immobili che ospitano le centrali elettriche a pannelli fotovoltaici rientrano nella categoria catastale "D/1" (opifici), la cui rendita deve ricomprendere anche i pannelli. Diversamente, non sussiste obbligo di dichiarazione al catasto, né come unità immobiliare autonoma, né come sua variazione, qualora sia soddisfatto almeno uno dei seguenti requisiti:

- la potenza nominale dell'impianto fotovoltaico non supera 3 kW per ogni unità immobiliare servita;
- la potenza nominale complessiva in kW non è superiore a tre volte il numero delle unità immobiliari le cui parti comuni sono servite dall'impianto, indipendentemente dalla circostanza che sia installato al suolo o sia integrato a immobili già censiti al catasto edilizio urbano;
- per le installazioni al suolo, il volume individuato dall'intera area destinata all'intervento, comprensiva degli spazi liberi che dividono i pannelli fotovoltaici, e dall'altezza relativa all'asse orizzontale mediano dei pannelli stessi è inferiore a 150 metri cubi.

Dal punto di vista fiscale, gli impianti fotovoltaici sono qualificati sulla base della loro rilevanza catastale, considerandoli beni immobili quando sono dichiarati in catasto, indipendentemente dalla categoria attribuita alle unità di cui fanno parte.

## **Trattamento ai fini IVA di un impianto fotovoltaico in caso di locazione o di cessione**

La cessione di un impianto fotovoltaico qualificabile come

bene mobile, effettuata nell'esercizio di imprese o di arti e professioni, è imponibile ad IVA.

Per gli impianti qualificabili come beni immobili, la disciplina IVA relativa alle cessioni e alle locazioni immobiliari prevede invece, come noto, il regime di esenzione, rispetto al quale sussistono, tuttavia, numerose e importanti eccezioni che tendono, anzi, a prevalere sulla regola dell'esenzione.

In entrambi i casi -a prescindere dalla qualificazione dell'impianto quale bene mobile o immobile- l'aliquota IVA applicabile in caso di imponibilità IVA è quella intermedia, attualmente pari al 10%.

Se l'impianto è privo di autonomia catastale, va considerato come parte del fabbricato al quale appartiene e alla relativa cessione o locazione si applica il trattamento previsto per le pertinenze in relazione al regime del fabbricato.

## **Altri importanti temi trattati dalla Circolare 36/E/2013**

La circolare tratta anche gli aspetti relativi agli impianti fotovoltaici realizzati su beni di terzi e a quelli acquisiti in leasing, con i conseguenti differenti profili fiscali in materia di imposizione sui trasferimenti e sui redditi, sotto quest'ultimo aspetto anche nell'ipotesi in cui la società che possiede l'impianto sia considerata "non operativa".

Di notevole interesse, stante la crescente diffusione verificatasi negli ultimi dieci anni, anche con riferimento ai fondi immobiliari, sono i profili relativi alla costituzione del diritto di superficie e alla locazione di terreni destinati alla realizzazione di impianti fotovoltaici.

Completa la circolare la trattazione dei profili relativi all'"Quinto Conto energia", istituito con il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 luglio 2012, in base al quale ai produttori di energia fotovoltaica possono essere erogati due diversi incentivi -la tariffa premio e la tariffa omnicomprensiva- in relazione, rispettivamente, all'energia prodotta e autoconsumata e all'energia prodotta e immessa in rete.

La tariffa premio deve essere considerata quale contributo a fondo perduto. Il che la pone al di fuori del campo di applicazione dell'IVA, ma la rende imponibile ai fini delle imposte dirette e dell'Irap se percepita nell'esercizio di un'attività commerciale.

Diversamente, la tariffa omnicomprensiva rappresenta un corrispettivo cosicché, sempre se percepita da un soggetto che svolge attività commerciale o di lavoro autonomo, è rilevante sia ai fini dell'IVA, che delle imposte dirette e dell'Irap.

## ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Via Roma, 20 - 34170 Gorizia  
tel./fax. 0481 534226  
segreteria@ordineingegneri.go.it  
www.ordineingegneri.go.it

**orari segreteria**  
da lunedì a venerdì 10.00-13.00

### commissioni

**parcelle** Giampietro Calligaro  
**ambiente** Roberto Vanon, Giuliano Sponton  
**informatica** Francesco Alibrandi, Riccardo Petelin  
**lavori pubblici** Massimiliano Bressan, Mauro Ussai  
**impianti e certificazione energetica** Franco Dalla Francesca, Dennis Tandin  
**sicurezza** Giacomo Bartelloni, Livio Sivilotto  
**strutture** Claudio Bensa, Isaia Clemente  
**urbanistica e edilizia** Ezio Paolo Pellizzoni, Davide Rigonat

## ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Via Genova, 14 - 34121 Trieste  
tel. 040 773690 - fax 040 773160  
segreteria@ordineingegneri.ts.it  
trieste@ordineingegneri.legalmail.it (certificata)  
www.ordineingegneri.ts.it

**orari segreteria**  
lunedì 10.00-12.00 - 16.00-18.00  
da martedì a venerdì 10.00-12.00

### commissioni

**ambiente, territorio e sostenibilità** Paolo Bevilacqua  
**biomedica** Agostino Accardo  
**energia e impianti** Daniele Freno  
**giovani** Samuele Maria Semi  
**informatica** Guido Walcher  
**lavori pubblici** Alessandra Tocigi  
**sicurezza e salute nei luoghi di lavoro** Simonetta Ravanelli  
**strutture e geotecnica** Salim Fathi  
**urbanistica, edilizia e del paesaggio** Giulio Gregori

## ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PORDENONE

P.ta A. Furlan, 2/8 - 33170 Pordenone  
tel. 0434 550250 - fax 0434 551229  
info@ordineingegneri.pn.it  
www.ordineingegneri.pn.it

**orari segreteria**  
lunedì 9.30-12.30  
martedì 16.00-18.00  
mercoledì 9.30-12.30  
giovedì 9.30-12.30 - 16.00-18.00  
venerdì 9.30-12.30

### commissioni

**applicazione tariffa professionale** Luigi Battistella, Claudio Pillon e Andrea Tegon  
**ambiente e territorio** Nino Aprilis  
**formazione professionale** Nino Aprilis, Vittorio Bozzetto e Fabio Braccini  
**impianti tecnologici** Domenico D'Andrea (elettrici) e Gian Luigi Pasut (termotecnici)  
**lavori pubblici** Umberto Natalucci e Andrea Tegon  
**libera professione e docenza** Domenico D'Andrea  
**industria** Fabio Braccini e Claudio Pillon  
**sicurezza e salute nei luoghi di lavoro** Vittorio Bozzetto  
**strutture** Antonino Colussi e Fabio Braccini  
**urbanistica** Nino Aprilis  
**giovani** Sara Stivella

## ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI UDINE

Via di Toppo, 5 - 33100 Udine  
tel. 0432 505305 - fax 0432 503941  
segreteria@ordineingegneri.ud.it  
ordine.udine@ingpec.eu (certificata)  
www.ordineingegneri.ud.it

**orari segreteria**  
lunedì e mercoledì 9.00-13.00 - 16.00-19.00  
martedì e giovedì 12.00-13.00 - 16.00-19.00  
venerdì 9.00-13.00

### commissioni

**parcelle** Claudio Donada  
**industria** Pierluigi Mezzini  
**territorio, edilizia e mobilità** Roberto Gentili  
**mista ordine-università** Stefano Barbina  
**strutture** Alessandra Gubana  
**sicurezza** Massimo Cisilino  
**energia ed ambiente** Giandomenico Merlo  
**geotecnica** Francesco Alessandrini  
**ingegneria dell'informazione** Raffaele Perrotta  
**giovani** Andrea Marcuzzi  
**sezione B** iunior Doris Guion  
**lavori pubblici** Tomaso Cacciavillani